

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE PER L'ASSEGNO DI MATERNITÀ (L. 448/98 ART. 66)
E/O QUELLO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI (L. 448/98 ART. 65)**

L'anno 201 , il giorno _____ del mese di _____ in _____,

tra

Il Comune di _____, _____, _____.
Cod. fisc. e partita IVA: _____, nella persona del Dirigente _____;

e

Il C.A.F.-M.C.L. s.r.l., p.iva 04482621002 iscrizione all'albo n° 00034 con sede in ROMA – CAP 00185 -Via
LUIGI LUZZATTI n. 13/A in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del Legale
Rappresentante, Dott. Antonio Inchingoli

PREMESSO

che l'art.66 della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall'art.50 della legge 17/05/1999, n. 144 disciplina la concessione di "un assegno di maternità";
che il D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, determina "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art.59, comma 51 della legge 27.12.1997, n. 449";
che il DPCM 21.12.2000, n. 452, "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della Legge 22.12.1998 n. 488 e degli art. 65 e 66 della legge 25.12.1998 n. 448";
che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- 1* assistenza al soggetto dichiarante per la compilazione, recepimento e riproduzione documentale, ai fini della richiesta per l'Assegno di Maternità (L. 448/98 art. 66) e/o quello per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori (L. 448/98 art. 65);
- 2* trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- 3* rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 2

Il CAF trasmette tutti i dati contenuti nell'istanza presentata dal cittadino all' INPS al fine dell'ottenimento dell'assegno richiesto;

Art. 3

I dati acquisiti per l'istanza sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione all'INPS, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 4

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Loano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, nonché dall'utilizzo della struttura messa a disposizione dall'Ente.

Art. 6

Il Comune si impegna a:

- 1* diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- 2* informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 7

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune non dovrà erogare alcun compenso. Fatta salva l'erogazione di somme da parte del Ministero competente, e il CAF non potrà pretendere alcunché dal Comune di Loano sino a che l'assegnazione medesima non sarà avvenuta.

Art. 8

Si rammenta inoltre che, ai sensi della convenzione, "nulla è richiesto ai cittadini che presentano le dichiarazioni e le istanze per la concessione degli assegni e/o prestazioni agevolate", a titolo di rimborso prestazioni erogate dal CAF.

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della stipula.

Il referente locale del rapporto è il sig. Mirko Zambarino e la sede operativa è in Loano via Delle Caselle 5/3
Letto, approvato e sottoscritto

Per il C.A.F. – M.C.L. s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott. Antonio Inchingoli

Per il Comune di _____

